



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 aprile 2025

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Treviso**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 106/2024 - Esenzione per maternità/paternità – art. 8 del Regolamento FPC in vigore dal 01.10.2023

Facendo seguito al quesito dell'11 dicembre 2024, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento FPC in materia di esenzione per maternità, paternità, si osserva quanto segue.

L'art. 8, co. 1 del citato Regolamento, disciplina i casi di esenzione dell'iscritto e in particolare alla lett. a) l'esenzione per *maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'Albo. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari.*

Nel caso di specie, l'iscritto ha presentato istanza di esenzione per paternità mentre la madre non è iscritta all'Ordine; ne consegue che trova applicazione la fattispecie regolata dal citato art. 8 co. 1 lett. a) del Regolamento FPC prevedendo la concessione dell'esonero al padre in quanto solo genitore iscritto nell'Albo.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio